Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 2 dicembre 1936 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 2033.
Modificazioni allo statuto del Reale istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto del Reale istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze, approvato con R. decreto 1° novembre 1928-VII, n. 3499, e modificato con R. decreto 30 ottobre 1930-IX, n. 1680, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e 7 maggio 1936-XIV, n. 882;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Istituto predetto;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modificazioni allo statuto del Reale istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze, inserite nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 379, foglio 137. — MANCINI.

Modificazioni allo statuto del Reale istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze.

Agli articoli da 1 a 10 costituenti il titolo I sono sostituiti i seguenti da 1 a 13, intendendosi, in conseguenza, modificata la numerazione dei successivi e dei loro riferimenti:

« Art. 1. — Il Reale istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze ha per fine di promuovere l'alta cultura e l'incremento scientifico nel campo delle discipline politiche e sociali e di fornire la preparazione specifica per le professioni amministrativo-sindacale, diplomatico-consolare e coloniale, secondo i principi informativi dello Stato fascista.

Sono annesse all'Istituto la Scuola di perfezionamento in studi politici internazionali e la Scuola di perfezionamento in studi sindacali e corporativi applicati all'organizzazione aziendale.

Art. 2. — L'Istituto conferisce la laurea in scienze politiche.

Il corso degli studi per il conseguimento della laurea ha la durata di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 3. — Gl'insegnamenti sono i seguenti:

Fondamentali.

1. Dottrina dello Stato.
2. Istituzioni di diritto privato.
3. Istituzioni di diritto pubblico (biennale).
4. Diritto internazionale.
5. Diritto corporativo.
6. Diritto pubblico comparato.
7. Storia moderna (biennale).
8. Storia e dottrina del Fascismo.
9. Storia delle dottrine politiche.
10. Storia e politica coloniale.
11. Storia dei trattati e politica internazionale.
12. Geografia politica ed economica.
13. Economia politica corporativa.
14. Politica economica e finanziaria.
15. Statistica.

Complementari:

1. Legislazione del lavoro.
2. Sociologia.
3. Contabilità di Stato.
4. Storia del giornalismo.
5. Storia delle dottrine economiche.
6. Economia coloniale.
7. geografia ed etnografia coloniale.

Lo studente, nella scelta degli insegnamenti complementari, deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi e per due può valersi di qualsiasi altro insegnamento fondamentale o complementare, impartito nelle Facoltà dell'Università di Firenze: in quest'ultimo caso la scelta deve essere approvata dal direttore.

Lo studente è inoltre tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esame in due lingue straniere moderne. Almeno una di esse deve essere la francese, l'inglese o la tedesca; per l'altra lingua è consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle Facoltà dell'Ateneo fiorentino.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 4. — Per il conseguimento della laurea in scienze politiche è consigliato il seguente piano di studi:

1° anno:

Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto pubblico (I).
Statistica.
Geografia politica ed economica.
Storia moderna (I).
Un insegnamento complementare.

2° anno:

Istituzioni di diritto pubblico (II).
Storia moderna (II).
Economia politica corporativa.
Politica economica e finanziaria.
Dottrina dello Stato.
Un insegnamento complementare.

3° anno:

Storia e politica coloniale.
Storia e dottrina del Fascismo.
Storia delle dottrine politiche.
Diritto pubblico comparato.
Un insegnamento complementare.

4° anno:

Diritto internazionale.
Diritto corporativo.
Storia dei trattati e politica internazionale.
Un insegnamento complementare.

Art. 5. — Il piano di studi previsto dall'articolo precedente può, in casi eccezionali di riconosciuta urgenza e fino a quando non sia possibile modificare il presente statuto, essere variato col consenso del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 6. — Gl'insegnamenti complementari sono consigliati nel numero minimo prescritto per la laurea in scienze politiche dal R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882. Lo studente, tuttavia, può prendere iscrizione ad un numero maggiore di detti insegnamenti.

Art. 7. — Lo studente può variare il piano di studi purchè frequenti in ogni anno di corso almeno quattro insegnamenti e rispetti le norme sulle precedenze.

Art. 8. — Gl'insegnamenti sono impartiti mediante lezioni orali ed esercitazioni scritte ed orali.

Art. 9. — Oltre ai corsi a titolo ufficiale possono essere tenuti corsi a titolo privato, in conformità dell'art. 117 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

Affinchè un corso libero possa essere riconosciuto come pareggiato al corso ufficiale, il Consiglio dell'Istituto deve, caso per caso, dichiarare che il programma presentato dal privato docente, per estensione e per numero delle ore d'insegnamento cattedratico e di esercizi, corrisponde al corso ufficiale e, inoltre, che il libero docente dispone di mezzi dimostrativi analoghi a quelli del corrispondente corso impartito a titolo ufficiale.

Art. 10. — I corsi pareggiati, che non vengono tenuti in locali dell'Istituto, devono essere sottoposti ad ispezioni ordinate dal direttore dell Istituto

Art. 11. — Il Consiglio dell'Istituto esamina e coordina tra loro i programmi dei corsi, che i professori ufficiali e i liberi docenti si propongono di svolgere, vi introduce le opportune modificazioni ed elabora così un piano organico di studi che pienamente risponda alle finalità scientifiche e culturali dell'Istituto.

I professori hanno l'obbligo di uniformarsi alle deliberazioni del Consiglio dell'Istituto per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi.

Art. 12. — I professori delle materie istituzionali indicate come biennali debbono, in quegli anni in cui cade come materia d'insegnamento la seconda parte del loro programma, premettere al corso alcune lezioni introduttive specialmente dedicate agli studenti del primo anno.

Art. 13. — Ogni insegnamento è impartito in tre ore settimanali di lezioni da tenersi in giorni distinti.

Nei corsi monografici e in quelli biennali il professore è tenuto, ogni anno, a trattare argomenti differenti da quelli trattati nell'anno precedente ».

Agli articoli da 25 (già 22) a 38 (già 42) costituenti il titolo IV sono sostituiti i seguenti da 25 a 38, intendendosi ulteriormente modificata la numerazione dei successivi e dei loro riferimenti:

« Art. 25. — Per l'iscrizione di studenti che siano muniti del diploma di maturità classica o scientifica ed abbiano compiuto anni di corso in altra Facoltà o in altri Istituti superiori, si provvede ai sensi dell'art. 72 del regolamento generale universitario.

Possono essere iscritti al 4° anno i laureati in giurisprudenza e i laureati in economia e commercio, purchè forniti del diploma di maturità classica o scientifica, con l'obbligo di frequentare i corsi e sostenere gli esami in sei materie che non abbiano già seguito pel conseguimento della laurea nell'Università o Istituto superiore da cui provengono.

Il Consiglio dell'Istituto approva di volta in volta i piani di studio.

Per gli studenti provenienti da altri corsi di Università del Regno e per quelli provenienti da Università straniere, le Autorità accademiche prendono caso per caso i provvedimenti relativi alla loro carriera scolastica.

Art. 26. — All'atto dell'iscrizione viene rilasciato ad ogni studente un libretto che vale per l'intero corso di studi.

Nel libretto viene, anno per anno, trascritta la carriera scolastica dello studente e in esso ciascun professore segna le attestazioni di frequenza e di profitto.

Art. 27. — Per gl'insegnamenti comuni gli studenti delle Facoltà di giurisprudenza e di economia e commercio della Regia università di Firenze sono ammessi a iscriversi, senza alcuna sopratassa, ai corsi tenuti dai professori dell'Istituto e reciprocamente gli studenti dell'Istituto sono ammessi ad iscriversi ai corsi tenuti dai professori delle Facoltà predette con pieno riconoscimento scambievole dell'efficacia legale di tali iscrizioni.

Gli studenti dell'Istituto possono iscriversi gratuitamente anche ai singoli corsi ufficiali di altra Facoltà della Regia università di Firenze che non sia quella di giurisprudenza, e gli studenti della Regia università di Firenze possono iscriversi, pure gratuitamente, a quei corsi dell'Istituto che non siano comuni alla Facoltà di giurisprudenza.

Art. 28. — Per l'uso delle biblioteche e di tutti gli altri mezzi di studio, gli iscritti all'Istituto e alla Regia università di Firenze godono delle medesime facilitazioni.

Art. 29. — Non può essere ammesso all'esame di diritto internazionale chi non abbia prima superato gli esami di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto pubblico.

Non può essere ammesso all'esame di diritto corporativo chi non abbia superati gli esami di economia politica corporativa e di istituzioni di diritto pubblico.

Non può essere ammesso all'esame di storia dei trattati chi non abbia superato l'esame di storia moderna.

Art. 30. — Gli esami di profitto sono sostenuti per singole materie, salvo che il Consiglio dell'Istituto disponga diversamente, nel qual caso indicherà nel manifesto annuale gli aggruppamenti delle singole discipline.

Gli esami di profitto si svolgono dinanzi ad una commissione di tre o cinque membri nominati dal direttore. Uno di questi può non esercitare un insegnamento ufficiale dell'Istituto ed essere scelto fra i cultori delle materie elencate nell'art. 3 in conformità dell'art. 86 del regolamento generale universitario.

Art. 31. — L'esame di laurea consiste nella discussione orale su di una dissertazione scritta e sopra almeno uno fra due temi scelti dal candidato in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta.

Art. 32. — Il tema della dissertazione di laurea e ciascuno dei temi di discutersi oralmente debbono essere concordati fra il candidato e il professore della rispettiva materia o della materia più affine.

Il professore della materia è tenuto ad indirizzare il candidato durante la preparazione della dissertazione.

Art. 33. — Il tema della dissertazione di laurea deve essere registrato in segreteria almeno quattro mesi prima della discussione e i temi da discutersi oralmente almeno un mese prima.

La dissertazione deve essere presentata in segreteria, in quattro copie, almeno un mese prima della discussione ed è, innanzi tutto, sottoposta ad una commissione di lettura nominata dal direttore e composta di tre membri, dei quali almeno due devono essere professori ufficiali. La Commissione decide se la dissertazione sia meritevole di venire ammessa alla discussione e deve esprimere, in una relazione, i motivi del proprio giudizio. Se questo è negativo, la relazione deve essere scritta.

Art. 34. — Coloro che precedentemente abbiano conseguito una laurea debbono comunicare alla direzione, con dichiarazione della segreteria dell'Università o dell'Istituto superiore da cui provengono, il tema svolto nella dissertazione scritta per l'esame di laurea, essendo rigorosamente vietato di ripresentarlo per il conseguimento della laurea presso il Reale istituto superiore di scienze sociali e politiche.

Art. 35. — La Commissione per l'esame di laurea è costituita di almeno sette membri, a scelta del direttore, in maggioranza professori ufficiali. Di essa fa parte almeno un libero docente delle discipline insegnate nel Reale Istituto, che non sia professore ufficiale del medesimo.

Prima della discussione, che è pubblica, la Commissione, in seduta segreta, prende notizia della relazione di cui all'art. 33.

Nel caso in cui la Commissione confermi il giudizio della Commissione di lettura per la non ammissione della dissertazione alla discussione, il candidato s'intende riprovato.

Art. 36. — La misura delle tasse e sopratasse scolastiche è quella stabilita per la Facoltà di scienze politiche.

I diritti di segreteria dovuti per gli atti di competenza degli uffici del Reale istituto superiore di scienze sociali e politiche sono quelli determinati dalla tabella *I* annessa al R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

Art. 37. — Tutte le tasse e sopratasse sono versate direttamente al cassiere dell'Istituto superiore di scienze sociali e politiche, tranne la tassa di laurea, che viene versata all'Erario.

Art. 38. — Il Consiglio dell'Istituto può dichiarare non valido, agli effetti della iscrizione, il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 2034.
Dichiarazione formale dei fini di n. 33 Confraternite della provincia di Pavia.

N. 2034. R. decreto 1° ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Pavia:

1. Breme - Confraternita del SS.mo Sacramento.
2. Cassolnovo - Confraternita della SS.ma Trinità.
3. Cassolnovo - Confraternita del SS.mo Sacramento.
4. Cergnago - Confraternita di S. Giovanni Battista.
5. Cilavegna - Confraternita del SS.mo Sacramento.
6. Cilavegna - Confraternita del SS.mo Rosario.
7. Dorno - Confraternita dei Santi Rocco e Bernardino.
8. Frascarolo - Confraternita della Madonna del Romito.
9. Gambolò - Confraternita di S. Maria.
10. Gambolò - Confraternita di San Paolo.
11. Gambolò - Confraternita di San Rocco.
12. Garlasco - Confraternita della SS.ma Trinità.
13. Garlasco - Confraternita di S. Rocco.
14. Groppello Cairoli - Confraternita di S. Rocco.
15. Lomello - Confraternita del SS.mo Sacramento.
16. Mortara - Confraternita della SS.ma Trinità.
17. Mortara - Confraternita del SS.mo Sacramento.
18. Mede - Confraternita degli Angeli.
19. Mede - Confraternita della SS.ma Trinità.
20. Mede - Confraternita di San Remigio.
21. Ottobiano - Confraternita della Beata Vergine del Carmine.
22. Parona - Confraternita di San Siro.
23. Pieve Albignola - Confraternita del SS.mo Rosario.
24. Pieve Albignola - Confraternita del SS.mo Sacramento.
25. Pieve del Cairo - Confraternita del SS.mo Sacramento nella parrocchia di Cairo.
26. Pieve del Cairo - Confraternita del SS.mo Sacramento nel Capoluogo.
27. S. Nazzaro dei Burgondi - Confraternita di San Bernardino.
28. Sartirana Lomellina - Confraternita della SS.ma Trinità.
29. Scaldasole - Confraternita dei Santi Rocco e Bernardino.
30. Semiana - Confraternita della SS.ma Trinità.
31. Suardi - Confraternita del SS.mo Sacramento.
32. Tromello - Confraternita di San Rocco.
33. Vigevano - Confraternita di San Bernardo nella Chiesa di S. Ambrogio.

34. Vigevano - Confraternita della Morte nella Chiesa della Madonna della Neve.
35. Vigevano - Confraternita della Madonna Addolorata nella Chiesa dei Sette Dolori.
36. Vigevano - Confraternita della Beata Vergine del Carmine nella Chiesa di Santa Margherita.
37. Vigevano - Confraternita della SS.ma Annunziata nella Chiesa della Madonna degli Angeli.
38. Zeme - Confraternità dei Santi Sebastiano e Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 8 ottobre 1936-XIV, n. 2035.
Dichiarazione formale dei fini di n. 28 Confraternite della provincia di Matera.

N. 2035. R. decreto 8 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Matera:

1. Accettura - Confraternita del Carmine;
2. Accettura - Confraternita dell'Immacolata Concezione;
3. Banzi - Confraternita del SS.mo Sacramento;
4. Banzi - Confraternita di S. Vito Martiro;
5. Banzi - Confraternita del SS.mo Rosario;
6. Ferrandina - Confraternita dell'Addolorata;
7. Ferrandina - Confraternita del Purgatorio;
8. Grassano - Sodalizio del Terz'Ordine Francescano;
9. Grassano - Confraternita del SS.mo Sacramento;
10. Grottole - Confraternita del Purgatorio;
11. Irsina - Arciconfraternita del Pio Monte dei Morti;
12. Irsina - Confraternita dell'Immacolata Concezione di Maria Santissima;
13. Matera - Pio Sodalizio Antoniano;
14. Matera - Arciconfraternita di Maria SS.ma Addolorata;
15. Matera - Arciconfraternita di S. Francesco di Paola;
16. Montalbano Ionico - Confraternita della SS.ma Immacolata e Pio Monte dei Morti;
17. Montescaglioso - Confraternita della Morte;
18. Montescaglioso - Confraternita del SS.mo Sacramento;
19. Palazzo S. Gervasio - Confraternita del SS.mo Crocifisso;
20. Pomarico - Confraternita della SS.ma Addolorata;
21. S. Mauro Forte - Confraternita della Immacolata Concezione;
22. S. Mauro Forte - Confraternita del SS.mo Rosario;
23. S. Mauro Forte - Confraternita di San Mauro;
24. S. Mauro Forte - Confraternita di San Rocco;
25. Stigliano - Confraternita del SS.mo Sacramento;
26. Stigliano - Confraternita dei Sacri Cuori di Gesù e Maria;
27. Stigliano - Confraternita del SS.mo Crocifisso e di S. Antonio.
28. Tricarico - Confraternita di S. Donato.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1936 - Anno XV

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 25 novembre 1936-XV, alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1829, riguardante la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio, contratti dagli agricoltori di alcuni Comuni della provincia di Foggia.

(5902)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 25 novembre 1936-XV, alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1832, recante modificazioni al R. decreto-legge 23 luglio 1926-IV, n. 1298, sugli ordinamenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

(5903)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'aeronautica ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati con lettera in data 17 novembre 1936-XV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1004, riguardante la nomina del generale di squadra comandante designato d'armata Giuseppe Valle a generale d'armata.

(5904)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'aeronautica ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 17 novembre 1936-XV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 945, riguardante le categorie dei cittadini che all'atto della chiamata alle armi dovranno essere assegnati alla Regia aeronautica.

(5905)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni con nota 23 novembre 1936-XV, n. 11762-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850, per la modificazione della disposizione dell'art. 2 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, relativa alla Presidenza delle Corporazioni.

(5906)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni con foglio 24 novembre 1936-XV, n. 12834-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1937, contenente norme per la disciplina dell'industria nazionale della lavorazione dello zolfo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265, dell'11 novembre 1936-XV.

(5907)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati con lettera in data 23 novembre 1936-XV, i disegni di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, concernente la disciplina del mercato granario e per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1272, contenente norme atte a regolare il regime del grano selezionato da seme in relazione agli anticipi sul grano in erba ed all'ammasso collettivo.

(5909)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 22 novembre 1936-XV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1393, che integra il R. decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 85, sulla disciplina del mercato della canapa.

(5910)

MINISTERO PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la stampa e la propaganda, con nota in data 25 novembre 1936-XV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1834, concernente l'ordinamento del Ministero per la stampa e la propaganda.

(5911)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda ha presentato in data 28 novembre 1936-XV, alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 13 ottobre 1936-XIV, n. 1838, concernente speciali modalità per la corresponsione dell'anticipazione a favore del film « Scipione l'Africano ».

(5932)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda ha presentato il 28 novembre 1936-XV alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1704, contenente norme relative alla esenzione dalla tassa di registro e bollo sugli atti riguardanti il credito cinematografico.

(5933)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ai sensi ed agli effetti della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che è stato presentato alla on. Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 ottobre 1936-XIV, n. 1815, che modifica il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1708, concernente l'esenzione dall'imposta di consumo, per l'anno 1936, dell'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare fino al quantitativo di otto quintali netti.

(5908)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, S. E. il Ministro per le finanze, in data 28 corrente, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge dei Regi decreti-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1870, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1936-37, nonchè altri indifferibili provvedimenti e 25 ottobre 1936-XIV, n. 1861, relativo a finanziamenti per urgenti bisogni derivanti da pubbliche calamità, e convalidazione del R. decreto 15 ottobre 1936-XIV, n. 1871, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

(5934)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo e S. E. il Ministro per le finanze hanno presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, concernente l'emissione di un prestito redimibile 5 per cento e l'applicazione di una imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare per il servizio del prestito medesimo.

(5935)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo e S. E. il Ministro per le finanze hanno presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, concernente riforma degli ordinamenti tributari.

(5936)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Diffida per smarrimento di mandato di pagamento.

Si rende noto che è stato dichiarato lo smarrimento del mandato n. 7403 di serie e n. 25432 d'ordine generale, di L. 96 a favore del comune di Acquaro, per interessi a credito, emesso il 30 novembre 1934, sulla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Catanzaro.

Chiunque lo avesse rinvenuto o lo rinvenisse dovrà farlo pervenire a questa Direzione generale; in caso diverso, trascorso un mese dal presente avviso, sarà rilasciato il duplicato del mandato in parola ai sensi degli articoli 470, 471 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Roma, addì 16 novembre 1936 - Anno XV

Il direttore generale: BONANNI.

(5850)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 novembre 1936-XV - N. 230.

S. U. A. (Dollaro)	19 —	Polonia (Zloty)		360 —
Inghilterra (Sterlina)	93 —	Svezia (Corona)		4,8193
Francia (Franco)	88,40	Turchia (Lira turca)		15,10
Svizzera (Franco)	436,50	Ungheria (Pengo)		5,626445
Argentina (Peso carta)	5,295	Rendita 3,50 % (1906)		74,70
Austria (Shilling)	3,5555	Id. 3,50 % (1902)		72,175
Belgio (Belga)	3,21	Id. 3 % lordo		54,375
Bulgaria (Leva)	23,40	Prest. redim. 3,50 %	1934	74,225
Cecoslovacchia (Corona)	66,65	Rendita 5 % 1935		92,375
Danimarca (Corona)	4,1477	Obbl. Venezie 3,50 %		88,025
Germania (Reichsmark)	7,6336	Buoni nov. 5 % Scad.	1940	100,275
Islanda (Corona)	4,225	Id. id. 5 % - Id.	1941	100,275
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	Id. id. 4 % - Id.	15-2-43	89,325
Norvegia (Corona)	4,7059	Id. id. 4 % - Id.	15-12-43	89,275
Olanda (Fiorino)	10,30	Id. id. 5 % - Id.	1944	95,35

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(Unica pubblicazione).

Alienazione di rendite nominative.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'Autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'articolo 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % 1906	363587	Citro Mattia fu Antonio, domt. a Napoli, ipotecata . . . . L.	237 —
»	380037	Intestata come la precedente, ipotecata . . . . »	140 —

Roma, 31 ottobre 1936 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(5372)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco N. 19.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi o vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Prestito Naz.le 4,50 %	12228	90 —	Colombo *Pietro* fu Giuseppe, domt. a Trecase (Napoli).	Colombo *Luigi-Pietro* fu Giuseppe, domt. a Trecase (Napoli).
Cons. 3,50 % (1906)	420697	87,50	*Pellettieri Rocca* di Gerolamo, nubile, domt. a Laurenzana (Potenza).	*Bollettieri Maria-Rocca*, ecc., come contro.
»	684760	262,50	Giacchieri Angelina, *Silvano* e Fiammetta fu Italiano, minori sotto la p. p. della madre Bianco Caterina fu Cristoforo ved. Giacchieri, domt. in Torino.	Giacchieri Angelina, *Silvana* e Fiammetta, ecc. ecc., come contro.
»	684761	262,50	Giacchieri Angelina, *Silvano*, ecc. ecc., come sopra.	Giacchieri Angelina, *Silvana*, ecc. ecc., come sopra.
3,50 % Redimibile 1934	108361	49 —	Bossi Aldo fu *Ettore*, minore, sotto la p. p. della madre Borcsini Enrichetta di Carlo ved. Bossi, domt. a Cornegliano Laudense (Miano).	Bossi Aldo fu *Pietro*, ecc. ecc., come contro.
»	813256	553 —	Racugno *Lisetta* fu Giuseppe, minore, sotto la p. p. della madre Pirastu Giovanna fu Luigi, ved. Racugno, domt. a Cagliari.	Racugno *Luisa* fu Giuseppe, ecc. ecc., come contro.
»	849773	479,50	Id. come la precedente.	Come la precedente.
»	860790	860,50	Id. come sopra.	Come sopra.
»	232876	21 —	Sassoli Elena fu *Valerio* ved. di Perna Giovanni, domt. a Bologna.	Sassoli Elena fu *Luigi*, ecc., come contro.
»	848273	8 311 —	D'Ardes *Leonardo-Michele-Vincenzo-Maria* fu Leonardo-Michele, interdetto, sotto la tutela della madre D'Ardes Filomena fu Giulio, ved. D'Ardes Leonardo-Michele, rimaritata Cerulli, domt. a Casalnuovo Monterotaro (Foggia).	D'Ardes *Michele - Leonardo - Vincenzo - Maria*, ecc., ecc., come contro.
»	174945	78,50	De Capoa Maria-Cristina, Giovannina, Leonardo, *Antonietta*, Michele e Giuseppe fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Natilli Maria-Benedetta, ved. De Capoa, domt. in Campobasso, con l'usufrutto a Natilli Maria-Benedetta fu Michele ved. De Capoa Francesco, domt. in Campobasso.	De Capoa Maria-Cristina, Giovannina, Leonardo, *Maria-Antonietta*, ecc. ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	790443	350 —	Ferraris *Ernesto* fu *Giovanni-Battista*, domt. a Vicolungo (Novara).	Ferraris *Luigi-Angelo-Ernesto* fu *Battista*, domt. a Vicolungo (Novara).
3,50 % Redimibile 1934	158435	42 —	Pappacena *Domenica* fu Pasquale, minore sotto la p. p. della madre Orzano Antonia ved. Pappacena Pasquale domt. a Sarno (Salerno).	Pappacena *Maria-Domenica*, ecc. ecc., come contro.
»	859000	1 750 —	Abramo Maria-Filomena di Emiddio moglie di *Brando* Damiano, domt. a Sapri (Salerno).	Abramo Maria-Filomena di Emiddio moglie di *Brandi* Damiano, domt. a Sapri (Salerno).
Cons. 3,50 % (1906)	831870	840 —	De Marinis Concettina di Ugo, moglie di Pepe Raffaele di Carlo, domt. a Civitacampomarano (Campobasso) Dotale.	De Marinis Concettina di Ugo, *minore emancipata, sotto la curatela del marito* Pepe Raffaele, ecc. ecc., come contro.
»	831870	840 —	Come la precedente.	Come la precedente.
»	432394	140 —	Id. come sopra.	Id. come sopra.
»	432393	700 —	Id. come sopra.	Id. come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 14 Novembre 1936 - Anno XV *Il direttore generale*: POTENZA.

(3762)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a 33 posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la professione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Vista la legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, che apporta modifiche al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali e istituisce un ruolo di impiegati d'ordine per l'Amministrazione centrale della guerra;

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1630, relativo all'assunzione straordinaria, mediante concorso per esami, di personale nel ruolo degli impiegati d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra;

Visto che al 10 settembre 1936-XIV, data di pubblicazione del R. decreto-legge n. 1630 sopracitato, esistevano, nel ruolo degli impiegati d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra, n. 168 vacanze, un quinto delle quali può essere coperto mediante pubblico concorso per esami;

Visto il decreto del Capo del Governo del 3 ottobre 1936-XIV, concernente l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi durante l'anno 1937-XV;

Decreta:

Art. 1. — È indetto un concorso per esami a 33 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo degli impiegati d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra (grado 13°, gruppo *C*).

Art. 2. — Al concorso suddetto possono prender parte coloro che sono muniti di uno dei titoli di studio indicati nel successivo art. 4, i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 34.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, il limite massimo di età è elevato a 39 anni e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra, ad anni 43.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente a tale data, appartennero al Partito Nazionale Fascista.

Nessun limite di età si applica per coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, oppure prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiegato civile da almeno due anni.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare ed abbiano prestato servizio militare.

Dal predetto concorso sono escluse le donne.

Art. 3. — Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministero può negare, con provvedimento non motivato e insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4. — A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° titolo di studio: diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di ammissione ai corsi superiori dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale, al liceo scientifico, al ginnasio superiore, conseguito in un Istituto Regio o pareggiato, oppure diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale Regia o pareggiata. Sono altresì validi i diplomi di licenza tecnica o complementare o di licenza da scuola professionale di secondo grado, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici in una scuola Regia o pareggiata;

2° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato;

3° certificato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal prefetto;

6° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione.

Per coloro che siano inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso, da rilasciarsi personalmente dal segretario federale, deve, inoltre, contenere la attestazione che l'iscrizione di cui trattasi continua ed è stata ininterrotta, ed essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, o da chi ne faccia le veci.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, e il relativo certificato, redatto in carta da bollo da L. 4, deve essere rilasciato e firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero, o anche rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P. N. F.

I certificati di appartenenza al P. N. F. dei cittadini sanmarinesi, residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino, dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri sanmarinesi; quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal Segretario della Federazione che li ha in forza. Invece i certificati di iscrizione ai Fasci di combattimento prima della Marcia su Roma, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P. N. F. o di uno dei Vice segretari.

Sono dispensati dal produrre tale certificato i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

7° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dai dirigenti i servizi sanitari di un ente delle dette Forze armate, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico e del dirigente il servizio sanitario che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'autorità militare da cui essi dipendono.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, numero 1312; gli invalidi per la causa nazionale, di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Detti invalidi, però a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria, presso un ospedale militare, da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, con l'annotazione, per gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9° copia dello stato matricolare (servizi civili) per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato; oppure, per coloro che siano dipendenti statali non di ruolo da almeno due anni, certificato attestante tale loro qualità da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono;

10° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11° fotografia di data recente con la firma del concorrente, debitamente autenticata in conformità della legge sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziario e di buona condotta, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione dell'autorità militare da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo.

Il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, lo stato matricolare (servizi civili), e il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Le domande, che, entro il termine sopra fissato, non perverranno a questo Ministero, corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 5. — Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6. — Gli esami, che avranno luogo in Roma, consisteranno nelle prove scritte ed in quella orale, giusta il programma annesso al presente decreto.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 7. — Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 8. — Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le precedenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 9. — Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, e degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, e dello articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18, e di coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e nell'articolo 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, e negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale e degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale;

d) dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XI, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10. — Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

Art. 11. — I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° del gruppo *C*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12. — Ai vincitori del concorso assunti in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929-VII del Ministro per le finanze l'assegno mensile di L. 425 lorde, oltre, se vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-VIII, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931-VIII, n. 18, e al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561 convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038, e allo aumento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 ottobre 1936 - Anno XIV.

p. *Il Ministro*: PARIANI.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO

ai posti di alunno d'ordine
in prova nell'Amministrazione centrale della guerra.

PROVE SCRITTE.

1° Componimento in lingua italiana (da servire anche come prova di calligrafia);

2° Risoluzione di un problema di aritmetica elementare, compresa la regola del 3 composto;

3° Saggio di dattilografia.

PROVA ORALE.

La prova orale comprenderà:

1° Nozioni elementari di diritto pubblico: potere legislativo e potere esecutivo; il Re, il Capo del Governo, i Ministri, il Gran Consiglio del Fascismo, il Senato, la Camera dei deputati, l'Ordine giudiziario, le Amministrazioni governative centrali e periferiche. Diritti e doveri dell'impiegato.

2° Carta del lavoro.

3° Nozioni di storia civile d'Italia dal 1821.

4° Nozioni elementari di statistica: Metodo statistico: compito - Rilevazione statistica - Indagine statistica: prospetti, tabelle, rappresentazioni grafiche - Media statistica - Numeri indici: esempi, scopo - utilità della statistica.

5° Nozioni generali sull'ordinamento del Regio esercito - Circoscrizione militare.

La durata delle prove scritte e della prova orale sarà stabilità dalla Commissione esaminatrice.

p. *Il Ministro*: PARIANI.

(5873)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.